

CAPITOLO SESTO

LA PENA

SOMMARIO: 1. Concetto di pena. - 2. Determinazione della pena. - 3. La punibilità. Cause di estinzione. - 4. Le misure di sicurezza. - 5. Le conseguenze civili del reato.

1. CONCETTO DI PENA

A) GENERALITÀ

La *pena* (cd. pena criminale) è la **sanzione giuridica** che viene irrogata dallo Stato (Autorità giudiziaria) a carico di colui che ha violato un precetto della legge penale, mediante un particolare procedimento (processo penale).

L'art. 27, comma 3, Cost. stabilisce infatti che «le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e *devono tendere alla rieducazione del condannato*».

Le pene si distinguono in:

- **principali**, che vengono inflitte dal giudice con la sentenza di condanna;
- **pene sostitutive delle pene (principali) detentive** (categoria introdotta dalla L. 689/1981) che vengono inflitte, in presenza di determinate circostanze, in sostituzione delle pene detentive brevi;
- **accessorie**, che derivano automaticamente dalla condanna anche senza una espressa dichiarazione del giudice.

B) PENE PRINCIPALI

Le pene principali sono:

a) *Per i delitti*:

- 1) **ergastolo**, consistente nella privazione della libertà personale per l'intera durata della vita del condannato;
- 2) **reclusione**, consistente nella privazione della libertà personale per un periodo di tempo che va da 15 giorni a 24 anni;
- 3) **multa**, consistente nel pagamento allo Stato di una somma di denaro *non inferiore a euro 50, né superiore a euro 50.000* (importi incrementati ad opera della **L. 15-7-2009, n. 94**, cd. *pacchetto sicurezza*; in precedenza i margini edittali oscillavano fra 5 e 5.164 euro).

b) *Per le contravvenzioni:*

- 1) **arresto**, pena detentiva che va da 5 giorni a 3 anni;
- 2) **ammenda**, consistente nel pagamento allo Stato di una somma *non inferiore a euro 20, né superiore a euro 10.000* (anche tali importi sono stati incrementati dal cd. *pacchetto sicurezza*, **L. 94/2009**, elevando gli originari margini edittali compresi fra 2 e 1.032 euro).

STRUMENTI APPLICABILI DAL GIUDICE DI PACE

Al novero delle sanzioni penali, il D.Lgs. 28-8-2000, n. 274 ha aggiunto quelle previste per i reati (delitti e contravvenzioni) attribuiti alla competenza del giudice di pace:

- 1) l'**obbligo di permanenza domiciliare**, da eseguirsi nei giorni di sabato e domenica (salvo che, per riconosciute legittime esigenze del condannato ne sia consentita l'esecuzione in giorni diversi, o continuativamente, su richiesta dello stesso), per un periodo non inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque;
- 2) la prestazione di **lavoro di pubblica utilità**, non retribuito, in favore della collettività, nella provincia di residenza, con modalità e tempi non pregiudizievoli delle esigenze di lavoro, studio, famiglia e salute del condannato, per un periodo non inferiore a dieci giorni, né superiore a sei mesi.

C) PENE SOSTITUTIVE

Le pene sostitutive delle pene detentive brevi sono:

- 1) la **semidetenzione** (art. 55, L. 689/1981), che comporta l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in uno degli appositi istituti in cui sono costretti i detenuti in regime di semilibertà, oltre a vari obblighi accessori (divieto di detenere armi, sospensione della patente di guida etc.);
- 2) la **libertà controllata** (art. 56, L. 689/1981), che comporta l'obbligo di non allontanarsi dal Comune di residenza e quello di presentarsi una volta al giorno presso il locale ufficio di P.S. o, in mancanza, dei C.C., oltre a quelle conseguenze accessorie già previste per la semilibertà;
- 3) la **pena pecuniaria di specie corrispondente**.

CONDIZIONI PER LA SOSTITUZIONE

- a) Occorrono, in primo luogo, determinati **limiti quantitativi** nella pena detentiva da infliggere (art. 53, L. 689/1981 come modificato dalla L. 12-6-2003, n. 134) ed in particolare: *2 anni* per far luogo alla semidetenzione; *1 anno* per far luogo alla libertà controllata; *6 mesi* per applicare la pena pecuniaria (multa o ammenda) di specie corrispondente;
- b) Occorre che il colpevole si trovi in una particolare **condizione soggettiva** (disciplinata dall'art. 59, L. 689/1981). Deve comunque esservi fondato motivo per ritenere che il colpevole si astenga nel futuro dal commettere altri reati.

D) PENE ACCESSORIE

Le pene accessorie sono:

- 1) **interdizione dai pubblici uffici** (può essere perpetua o temporanea, da un minimo di un anno ad un massimo di 5 anni);

- 2) **interdizione da una professione o da un'arte**, per un periodo variante da un mese a 5 anni;
- 3) **interdizione legale**, conseguente ad una condanna a pena detentiva superiore ai 5 anni o all'ergastolo;
- 4) **interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese**, conseguente ad una condanna alla reclusione non inferiore a 6 mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio (art. 32bis c.p.). È temporanea, con durata uguale alla pena principale (art. 37 c.p.);
- 5) **l'incapacità a contrattare con la P.A.** (artt. 32ter e 32quater c.p.), conseguente alla condanna per i delitti elencati nell'art. 32quater c.p., prima della sua sostituzione ad opera della L. 55/1990, se commessi a causa o in occasione dell'esercizio di un'attività imprenditoriale. Può durare da 1 a 3 anni;
- 6) **l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego** nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica (art. 32quinquies c.p.) conseguente alla condanna per alcuni delitti dei P.U. contro la P.A. (peculato, concussione, corruzione, v. artt. 314, comma 1, 317, 318, 319, 319ter e 320) alla reclusione per un tempo non inferiore a 3 anni;
- 7) **decadenza dalla potestà dei genitori e sospensione dal suo esercizio** (art. 34 c.p. come modificato dalle LL. 689/1981 e 19/1990), conseguono, la prima, alla condanna per alcuni delitti (violenza sessuale, incesto v. artt. 564 e 609nonies), la seconda, della durata doppia della pena inflitta, alla condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori;
- 8) **sospensione dall'esercizio di una professione o un'arte**, per un periodo variante da 15 giorni a 2 anni, conseguente ad ogni condanna per contravvenzione commessa con abuso della professione o arte per cui è prevista la pena dell'arresto non superiore ad un anno;
- 9) **sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese** (art. 35bis), conseguente alla condanna per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio e va da 15 giorni a 2 anni;
- 10) **pubblicazione della sentenza di condanna** (art. 36 c.p.), conseguente alla condanna all'*ergastolo* e agli altri casi tassativamente *previsti dalla legge* (es.: art. 178, D.Lgs. 22-1-2004, n. 42 per la contraffazione di opere d'arte) ed è effettuata a spese del condannato. Fra le modalità di pubblicazione della sentenza, è stata neointrodotta, ad opera della **L. 18-6-2009, n. 69** (cd. *riforma del processo civile*), quella da realizzarsi nel sito *internet* del Ministero della Giustizia. La durata della pubblicazione nel sito è stabilita dal giudice in misura non superiore a trenta giorni (in mancanza, la durata è di quindici giorni). Al di fuori delle ipotesi indicate nell'art. 36, la legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti dal medesimo articolo, salva la pubblicazione nei giornali, che, a seguito dei correttivi operati sulla lettera del suddetto art. 36 c.p. dalla **L. 23-12-2009, n. 191** (cd. *legge finanziaria 2010*) è fatta unicamente mediante indicazione degli estremi della sentenza e dell'indirizzo *internet* del sito del Ministero della Giustizia.

Le *prime sette* pene accessorie sono per i soli delitti.

L'*ottava* e la *nona* sono pene accessorie per le sole contravvenzioni.

La pubblicazione della sentenza è pena accessoria, comune sia ai delitti, sia alle contravvenzioni.

Le pene pecuniarie in caso di insolubilità del condannato si convertono secondo le modalità previste dall'art. 136 c.p. (*libertà controllata o lavoro sostitutivo*).

2. DETERMINAZIONE DELLA PENA

Tranne qualche rarissima eccezione, di regola la pena per i singoli reati è indicata tra un *massimo* e un *minimo* e spetta al giudice, caso per caso, determinare *in concreto la pena da infliggere*, così godendo di un ampio potere discrezionale, pur se è tenuto ad indicare in motivazione le ragioni della sua concreta determinazione.

Tale discrezionalità non è tuttavia illimitata, dovendosi il giudice basare sui criteri previsti dall'*art. 133 c.p.*

In particolare, il giudice deve tener conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.

La **gravità del reato** va desunta:

- 1) *dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;*
- 2) *dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;*
- 3) *dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.*

La **capacità a delinquere** del colpevole, a sua volta, va desunta:

- 1) *dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;*
- 2) *dai precedenti penali e giudiziari, e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;*
- 3) *dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;*
- 4) *dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.*

3. LA PUNIBILITÀ. CAUSE DI ESTINZIONE

La *punibilità* si definisce come la *possibilità in concreto di irrogare la sanzione*. Presuppone la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato, l'assenza di cause personali di esclusione della pena (immunità, incapacità di intendere o di volere o di altre cause di esclusione della pena; es.: non è punibile il furto contro i prossimi congiunti art. 649 c.p.) e la presenza di eventuali condizioni obiettive di punibilità.

La punibilità può estinguersi in virtù di cause speciali previste dalla legge, che il codice distingue in:

- a) *cause di estinzione del reato*: estinguono la **punibilità in astratto**, cioè l'applicabilità della pena all'autore di una trasgressione, antecedentemente alla sentenza definitiva di condanna;
- b) *cause di estinzione della pena*: estinguono la **punibilità in concreto**, cioè la pena da applicare nel caso concreto, per effetto di una sentenza definitiva di condanna.

Cause di estinzione della punibilità — in astratto e in concreto — sono:

- a) **morte del reo**. Per il principio della assoluta personalità della responsabilità penale e della pena, con la morte del reo si determina l'*estinzione del reato* (se prima della condanna) o *della pena principale e accessoria* nonché gli *altri effetti penali della condanna* (se dopo la condanna) (artt. 150 e 171 c.p.);
- b) **amnistia** (art. 151 c.p.) che consiste in un *atto di clemenza generale con cui lo Stato rinuncia all'applicazione della pena*. È concessa con legge (art. 79 Cost.). È rinunziabile dall'imputato;
- c) **indulto** (art. 174 c.p.) consiste in un *atto di clemenza generale* che non opera sul reato ma solo *sulla pena principale* che è condonata in tutto o in parte. *Non estingue le pene accessorie*. È concesso con la stessa procedura dell'amnistia;

- d) **grazia** (art. 174 c.p.) rappresenta un atto di *clemenza particolare* (perché individuale) che presuppone una sentenza irrevocabile di condanna ed è rimesso (art. 87 Cost.) al potere discrezionale del Presidente della Repubblica, opera solo sulla *pena principale* condonandola in tutto o in parte;
- e) **prescrizione** che consiste nella *rinuncia* dello Stato a far valere la propria *pretesa punitiva* dopo il trascorrere di *un certo periodo di tempo* dal verificarsi del reato o dalla condanna.

DISTINZIONI

- 1) **Prescrizione del reato**: trascorso il tempo previsto dall'art. 157 dalla consumazione del reato senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna il reato è definitivamente estinto. Gli artt. 159 e 160 c.p. prevedono cause di sospensione e di interruzione della prescrizione;
- 2) **Prescrizione della pena**: trascorso il tempo previsto dagli artt. 172 e 173 c.p. senza che la condanna, comminata con sentenza irrevocabile, sia stata eseguita, la pena principale è estinta;

- f) **oblazione** che consiste nel *pagamento*, a domanda dell'interessato, di una *somma di denaro* (così da degradare il reato in illecito amministrativo) prima dell'apertura del dibattimento o del decreto di condanna.

DISTINZIONI

- 1) **Oblazione nelle contravvenzioni punite con la sola ammenda** (art. 162 c.p.). È un diritto dell'imputato e consiste nel pagamento di una somma pari al terzo del massimo edittale;
- 2) **Oblazione nelle contravvenzioni punite con pena alternativa** (*detentiva o pecuniaria art. 162bis c.p.*). È facoltativa a discrezione del giudice e consiste nel pagamento di una somma pari alla metà dell'ammenda.

- g) **perdono giudiziale** (art. 169 c.p.) che consiste nella rinuncia dello Stato a condannare un *minore di anni diciotto*, mai condannato per delitto, che abbia commesso *un reato non grave* (deve essere applicabile in concreto una pena detentiva non maggiore di anni 2 di reclusione o una pecuniaria non superiore a 1.549 euro) per consentirne un più rapido recupero sociale.

Cause di estinzione del reato sono:

- a) **sospensione condizionale della pena** (artt. 163 e ss. c.p.) che consiste nel *sospendere* l'esecuzione della pena inflitta a condizione che entro un certo *periodo di tempo* il *colpevole non commetta altri reati*. Se ciò non si verifica egli sconterà la vecchia e la nuova pena.

Le condizioni cui è sottoposta la concessione del beneficio e gli obblighi del condannato sono disciplinati dagli artt. 164, 165, 168 c.p.

Il beneficio sospende l'*esecuzione delle pene principali ed accessorie*. Se la condizione si verifica si estingue il reato, ma restano fermi gli altri effetti penali della condanna;

- b) **libertà condizionale** (artt. 176-177 c.p.) che consiste nella concessione di un premio ad un condannato che durante il periodo della detenzione abbia dato prova di *buona condotta*.
Sospende l'esecuzione della pena inflitta ancora da scontare;
- c) **riabilitazione** (artt. 178 e ss. c.p.) che estingue le pene accessorie e gli altri effetti penali della condanna dopo che sia trascorso il periodo di almeno 3 anni (o almeno 8 anni nel caso di recidiva aggravata o reiterata) dal giorno in cui la *pena principale* sia stata *eseguita* o *siasi estinta*, se il condannato ha dato prova effettiva di buona condotta e ha eseguito le obbligazioni civili nascenti dal reato;
- d) **non menzione della condanna** nel certificato del *Casellario giudiziario* (art. 175) che può essere concessa discrezionalmente dal giudice al condannato nel caso di prima condanna per reati non gravi (pena detentiva non superiore a due anni e, se pecuniaria, non superiore a 516 euro);
- e) **patteggiamento** (artt. 444 e 445 c.p.p.). Il reato per cui è intervenuto il patteggiamento è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni (quando la sentenza concerne un delitto) ovvero di due anni (quando la sentenza concerne una contravvenzione) l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole.

4. LE MISURE DI SICUREZZA

Le **misure di sicurezza** sono speciali provvedimenti di carattere educativo o curativo ovvero anche cautelativo, applicabili dall'Autorità giudiziaria nei confronti dell'autore di un reato ritenuto socialmente pericoloso, in via esclusiva, se costui non è imputabile; in aggiunta alla pena, se imputabile.

I **presupposti** per la loro applicazione sono:

- *la commissione di un fatto previsto dalla legge come reato;*
- *la pericolosità criminale del reo.*

Le **misure di sicurezza** si differenziano dalla **pena** in ordine ai seguenti aspetti:

- a) *funzione*: la pena ha anche, e soprattutto, una funzione *retributiva*; la misura di sicurezza ha esclusivamente funzione di *emenda* del colpevole;
- b) *destinatari*: la pena si applica solo ai soggetti *imputabili*; la misura di sicurezza si applica anche ai *non imputabili*;
- c) *durata*: la pena è *fissa*, avendo una durata determinata, stabilita nella sentenza di condanna; la misura di sicurezza ha una durata determinata nel minimo, ma *indeterminata* nel massimo, dovendo, per sua natura, cessare solo col venir meno dello stato di pericolosità del soggetto.

Misure di sicurezza detentive sono:

- 1) *la assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro* (per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza);

- 2) *la assegnazione ad una casa di cura e di custodia* (per i condannati a pena diminuita per infermità psichica, intossicazione cronica da alcool o sostanze stupefacenti, e sordomutismo);
- 3) *il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario* (per gli imputati prosciolti per le stesse cause di cui sopra);
- 4) *il riformatorio giudiziario* (per i minori non imputabili o condannati a pena diminuita).

Misure di sicurezza non detentive sono:

- 1) *la libertà vigilata*, consistente in una serie di limitazioni e di prescrizioni imposte per evitare nuove occasioni di reato (es.: l'obbligo di darsi una stabile attività lavorativa, l'obbligo di non ritirarsi la sera dopo una certa ora, l'obbligo di non accompagnarsi a pregiudicati etc.);
- 2) *il divieto di soggiorno*, consistente nell'obbligo di non soggiornare in uno o più Comuni ovvero in una o più Province;
- 3) *il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche*;
- 4) *la espulsione o l'allontanamento dello straniero dallo Stato*.

Misure di sicurezza patrimoniali sono:

- 1) *la cauzione di buona condotta*, consistente nel deposito di una somma di danaro presso la Cassa delle ammende, variabile da 103 euro a 2.065 euro, per la durata massima di 5 anni. Se il soggetto commette un nuovo reato punito con pena detentiva durante tale periodo, la somma viene incamerata; altrimenti, decorso il termine, essa viene restituita;
- 2) *la confisca*, consistente nella espropriazione a favore dello Stato di cose che servono a commettere il reato (es.: gli arnesi da scasso) o che ne sono il prodotto o il profitto, ovvero di cose la cui fabbricazione, uso, detenzione o alienazione costituisce reato (es.: armi, monete false).

5. LE CONSEGUENZE CIVILI DEL REATO

A) GENERALITÀ

Oltre che illecito penale, un determinato fatto può anche costituire illecito di diversa natura (civile, amministrativo, disciplinare etc.) e, quindi, da esso possono derivare conseguenze giuridiche diverse ed ulteriori rispetto a quelle penali.

La maggior parte dei reati (ma sarebbe meglio precisare: dei delitti) costituisce generalmente anche un illecito civile ai sensi dell'articolo 2043 c.c., per cui da essi deriva anche una sanzione civile.

B) L'OBBLIGO ALLE RESTITUZIONI

Per il primo comma dell'art. 185 c.p. «ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili».

La *restituzione* di cui parla la legge, comprende non soltanto la restituzione del maltolto, ma anche il ripristino della situazione di fatto preesistente al reato.

C) L'OBBLIGO DEL RISARCIMENTO DEL DANNO

Per il secondo comma dell'art. 185 c.p. «ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui».

Soggetto tenuto al risarcimento del danno è il colpevole. In caso di concorso di persone nel reato tutti gli autori del fatto sono tenuti in *solido* al risarcimento (art. 187, comma 2 c.p.). Oltre al colpevole, inoltre, è tenuto al risarcimento del danno, in solido con lui, il *responsabile civile*, ove vi sia.

Soggetto attivo (creditore) del rapporto obbligatorio di risarcimento del danno è il *cd. danneggiato*, che può esser persona diversa dal soggetto passivo del reato.

D) L'OBBLIGO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI MANTENIMENTO DEL CONDANNATO

Per il disposto dell'art. 188 c.p., il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

E) L'OBBLIGAZIONE CIVILE PER LE MULTE E LE AMMENDE INFLITTE A PERSONA DIPENDENTE (ARTT. 196 E 197, MODIFICATI DALLA LEGGE 689/1981)

L'art. 196, in caso di insolvibilità del condannato a pena pecuniaria stabilisce l'obbligazione sussidiaria al pagamento di una somma pari all'ammontare della pena pecuniaria a carico della persona rivestita dell'autorità o incaricata della direzione o vigilanza del soggetto condannato.

Affinché sorga questa obbligazione occorre che si tratti di violazioni di una norma che la persona preposta doveva far osservare e, nello stesso tempo, occorre che la persona preposta non ne debba rispondere penalmente.

Del pari l'art. 197 stabilisce che gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuato lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica, sono obbligati al pagamento, in caso di insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.

Anche questa obbligazione nasce solo in caso di insolvenza del condannato (e perciò ha carattere sussidiario) ed è stata estesa ai delitti dalla legge 689/1981.

In entrambi i casi se l'obbligazione non può essere adempiuta si applica l'art. 136 (conversione della pena pecuniaria).

F) GARANZIE PER LE OBBLIGAZIONI CIVILI

Gli artt. 189-195 c.p. contengono una serie di disposizioni tese a garantire l'adempimento delle obbligazioni civili da parte dell'imputato.

Tali garanzie possono così sintetizzarsi:

- a) **sequestro conservativo**;
- b) **cauzione** prestata dall'imputato al fine di evitare il sequestro;
- c) **azione revocatoria penale**.

QUESTIONARIO

DIRITTO PENALE

1) **Quali, tra le seguenti, non sono fonti del diritto penale?**

- A) Leggi ordinarie.
- B) Decreti legge.
- C) Ordinanze d'urgenza.
- D) Decreti legislativi.

2) **Che cosa si intende per norme penali in bianco?**

- A) Leggi emanate dal Parlamento, in situazioni di pericolo pubblico, per attribuire al Governo poteri coercitivi eccezionali.
- B) Norme di legge che, determinata la condotta criminosa, attribuiscono al Governo il potere di individuare, tra un ventaglio di sanzioni predeterminato dal legislatore, quella applicabile nel caso concreto.
- C) Norme di legge che stabiliscono espressamente soltanto la sanzione, mentre per l'esatta individuazione del comportamento punito fanno riferimento ad un atto normativo di grado inferiore.
- D) Leggi emanate dal Governo in particolari situazioni di necessità ed urgenza.

3) **Quale, tra i seguenti, è un elemento essenziale del reato?**

- A) Imputabilità.
- B) Querela.
- C) Coscienza e volontà del fatto.
- D) Circostanze.

4) **Quali sono i requisiti ai quali l'art. 52 c.p. subordina l'efficacia scriminante della legittima difesa?**

- A) Esistenza di un ordine legittimo.
- B) Necessità di respingere un danno grave alla persona.
- C) Aggressione ingiusta e reazione legittima.
- D) Esercizio di un diritto e consenso dell'avente diritto.

5) Quando un delitto può definirsi doloso?

- A) Quando l'evento dannoso o pericoloso è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione o omissione.
- B) Quando l'evento dannoso o pericoloso non è voluto dall'agente e si verifica per negligenza, imprudenza o imperizia.
- C) Quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente.
- D) Quando l'evento dannoso o pericoloso pur non essendo voluto è previsto dall'agente.

6) Si ha «colpa specifica» quando:

- A) Il soggetto ha agito violando le comuni regole di diligenza, prudenza o perizia.
- B) Il soggetto ha agito nonostante la previsione dell'evento.
- C) Il soggetto ha agito violando leggi, regolamenti, ordini o discipline.
- D) Il soggetto ha agito con coscienza e volontà del fatto.

7) Il reato è preterintenzionale quando dall'azione od omissione dell'agente deriva:

- A) Un evento più grave di quello voluto dall'agente.
- B) Un evento meno grave di quello voluto dall'agente.
- C) Nessun evento.
- D) Un evento non voluto ma previsto ed accettato.

8) Quando un delitto si dice tentato?

- A) Quando si compiono atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto ma l'azione non si compie o l'evento non si verifica per cause indipendenti dalla volontà dell'autore.
- B) Quando l'agente, dopo aver iniziato l'esecuzione del delitto, muta proposito ed interrompe la sua attività criminosa.
- C) Quando il colpevole ha condotto a termine l'attività esecutiva e desiderando, per riflessioni o fatto sopraggiunto, evitare il verificarsi dell'evento, agisce per impedirlo.
- D) Quando il colpevole ha realizzato la condotta ma l'evento non si verifica.

9) Che cosa si intende per reato permanente?

- A) Reato in cui l'offesa al bene giuridico consiste nella sua irreversibile distruzione (ad es. omicidio).

- B) Reato rispetto al quale non è configurabile il *tentativo*.
- C) Reato nel quale l'offesa al bene giuridico si protrae nel tempo.
- D) Reati in cui il soggetto agente deve rivestire una determinata qualifica.

10) **Quando un reato si definisce aberrante?**

- A) Quando il soggetto agente realizza per errore, nella fase esecutiva, un reato diverso da quello voluto, o nei confronti di una persona diversa da quella che voleva colpire.
- B) Quando il reato è aggravato dall'aver agito per motivi abietti o futili.
- C) Quando il reato è aggravato dall'aver agito con crudeltà verso le persone.
- D) Quando il soggetto crede di commettere un fatto che costituisce reato, mentre reato non è.

11) **L'aver reagito in stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui dà luogo ad:**

- A) Un aumento di pena.
- B) Una diminuzione di pena.
- C) È irrilevante ai fini della determinazione della pena.
- D) La non applicazione della pena.

12) **Quali sono le pene principali per i delitti?**

- A) Ergastolo, reclusione, multa.
- B) Ergastolo, arresto, ammenda.
- C) Reclusione, arresto, multa.
- D) Reclusione, arresto, ammenda.

13) **Quali sono le pene principali previste per le contravvenzioni?**

- A) Arresto e multa.
- B) Reclusione e multa.
- C) Arresto e ammenda.
- D) Multa e ammenda.